

Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020 (REG. UE n 2020/2220)



AVVISO PUBBLICO MISURA 10 PAGAMENTI AGRO-CLIMATICOAMBENTALI Sottomisura 10.1.3 Biodiversità – Allevatori custodi

Proroga impegni di cui alla DGR 458/2016 ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE 2020/2220 per il biennio
2021/2022.

Presentazione domande di pagamento

Annualità 2021

Regione Basilicata Dipartimento Politiche Agricole e Forestali

Autorità di Gestione PSR Basilicata 2014-2020

Via Vincenzo Verrastro, 10 - 85100 Potenza

web: www.basilicatapsr.it | e-mail: adg.psr@regione.basilicata.it | twitter: [@ruralbasilicata](https://twitter.com/ruralbasilicata)

Sommario

Art. 1 Premessa	3
Art. 2 Soggetti beneficiari	3
Art. 3 Termini di presentazione delle domande	4
Art. 4 Responsabile del procedimento	5
Art. 5 Informazione e Pubblicità	5
Art. 6 Disposizioni finali.....	5

Art. 1 Premessa

Con Regolamento del 20 settembre 2013 n. 1305, l'Unione Europea ha istituito un regime di sostegno a favore dello sviluppo rurale. Nel Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Basilicata sono indicati priorità e strategie di intervento, obiettivi specifici e focus area ad esso collegato, il Piano finanziario e la descrizione delle misure, sottomisure e linee di intervento prescelte per attuare la strategia regionale di sviluppo rurale nel periodo 2014-2020.

Il successivo Reg. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

Come stabilito dall'art. 7 punto 2) del Regolamento (UE) 2020/2220, per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021, gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a tre anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale. Se gli Stati membri prevedono una proroga annuale degli impegni dopo la cessazione del primo periodo conformemente al primo comma, a decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore a un anno.

Con la D.G.R. n. 458 del 29 aprile 2016 è stato approvato l'avviso pubblico della Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali - Sottomisura 10.1.3 "Biodiversità - Allevatori custodi" del PSR 2014-2020 riferito al precedente quinquennio.

Il presente avviso riguarda, quindi, la proroga degli impegni di cui alla suddetta D.G.R. n. 458/2016 da 5 a 7 anni, includendo il biennio riferito agli anni 2021/2022. **L'adesione al biennio 2021/2022 è su base volontaria, poiché il periodo quinquennale obbligatorio si è chiuso con le domande presentate nell'annualità 2020.**

Le modifiche relative al periodo di estensione della programmazione 2014/2020 agli anni 2021 e 2022 ai sensi del Regolamento (UE) 2020/2220 sono in corso di definizione, pertanto **i pagamenti degli aiuti spettanti sono subordinati alla preventiva approvazione delle modifiche tecniche e finanziarie del programma.**

Per gli aspetti attuativi si rimanda integralmente all'avviso approvato con D.G.R. n. 458/2016 e alle Istruzioni operative OP AGEA n. 13 del 19.02.2021.

Art. 2 Soggetti beneficiari

I beneficiari che hanno aderito all'avviso pubblico Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali - Sottomisura 10.1.3 "Biodiversità - Allevatori custodi" approvato con D.G.R. n. 458 del

29.04.2016, possono confermare volontariamente gli impegni assunti con la domanda di sostegno per il biennio 2021-2022. In tal caso la durata degli impegni passa da 5 a 7 anni.

Il pagamento dell'aiuto relativo all'anno 2021 (6° annualità) è riconosciuto previa presentazione della domanda di pagamento secondo le modalità previste dall'art. 13 del suddetto avviso, rispettando i termini specificati nel successivo art. 3.

I beneficiari che non intendono avvalersi di tale facoltà, non incorrono in sanzioni poiché con l'annualità 2020 si è completato il periodo quinquennale d'impegno obbligatorio.

Art. 3 Termini di presentazione delle domande

La domanda annuale di pagamento dovrà essere compilata e presentata, secondo quanto indicato nelle Istruzioni Operative AGEA n. 13 del 19.02.2021, prot. ORPUM 11779, relativa alla Campagna 2021.

I termini per la presentazione delle domande di pagamento per la campagna 2021 sono i seguenti:

- a) domande iniziali: **17 maggio 2021**, ai sensi dell'art. 13 del reg. 809/2014;
- b) domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: **31 maggio 2021**;
- c) domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): **data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande**;
- d) comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali): **30 settembre 2021**.

È ammessa la presentazione tardiva, oltre il 17 maggio 2021, della domanda di pagamento, ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, in tal caso:

- se la domanda è presentata entro i successivi 25 giorni di calendario, si opererà una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;
- se il ritardo è superiore ai 25 giorni di calendario, la domanda sarà dichiarata irricevibile e all'interessato non sarà concesso alcun aiuto.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica iniziale e di modifica con riduzione è comunque il 11 giugno 2021.

L'adesione all'impegno settennale si intende acquisita con la presentazione della domanda di pagamento relativa all'annualità 2021.

Per l'anno 2022 (7° annualità) verrà predisposto un apposito avviso che definirà modalità e termini per la presentazione delle domande di pagamento.

In caso di mancata presentazione della domanda di pagamento per l'annualità 2022 (7° annualità) al beneficiario non spetta il relativo aiuto. Il Responsabile del procedimento sottoporrà comunque

a controllo amministrativo l'azienda per verificare che gli impegni sottoscritti con la domanda di sostegno siano rispettati.

L'eventuale esito negativo del controllo determinerà la revoca del sostegno concesso e il conseguente recupero delle somme eventualmente percepite.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, stampata per essere sottoscritta dal soggetto con diritto di firma, acquisita al fascicolo ed infine rilasciata sul sistema SIAN. A tale riguardo si evidenzia che solo con la fase di rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Autorità di gestione e all'Organismo pagatore.

Art. 4 Responsabile del procedimento

Il Responsabile di Misura è il dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata 2014-2020.

La responsabilità del procedimento amministrativo è attestata al dirigente dell'Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (U.E.C.A.), a cui sono demandate le attività di istruttoria amministrativa sulle domande di pagamento.

Per informazioni e chiarimenti sul presente avviso è possibile inoltrare eventuali quesiti al seguente indirizzo PEC: ufficio.autorita.gest.psr@cert.regione.basilicata.it.

Art. 5 Informazione e Pubblicità

Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (B.U.R.B.), sul sito web della Regione Basilicata (www.basilicata.net.it) e sul sito web dedicato del P.S.R. Basilicata 2014-2020 (<http://europa.basilicata.it/fear>).

Art. 6 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia al documento "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2014 – 2020", nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Qualsiasi controversia è demandata, in via esclusiva, al Foro di Potenza.

Tutti i dati previsti dalle disposizioni attuative devono essere conferiti obbligatoriamente dagli interessati, pena l'esclusione del richiedente dai benefici previsti, al fine di consentire l'espletamento delle diverse fasi procedurali della domanda di pagamento. I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare con riferimento al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" modificato con Decreto Legislativo n. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi, per

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del P.S.R. Basilicata.